Pubblicato il 29/03/2023

**N. 01054/2023 REG.PROV.COLL.**

**N. 01420/2022 REG.RIC.**

**Immagine che contiene schizzo, disegno, emblema, arte

Descrizione generata automaticamente**

**REPUBBLICA ITALIANA**

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

**Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia**

**(Sezione Terza)**

ha pronunciato la presente

**SENTENZA**

sul ricorso numero di registro generale 1420 del 2022, proposto da  
-OMISSIS-, in proprio e nella qualità di esercente la potestà genitoriale sul minore -OMISSIS-, rappresentata e difesa dall'avvocato Giovanni Rizzo, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;

***contro***

Comune di Misilmeri, in persona del Sindaco legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Michelangelo Vitale, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;  
Azienda Sanitaria Provinciale di Palermo, in persona del legale rappresentante pro tempore, non costituita in giudizio;

***per l'annullamento***

del piano individuale ex art. 14 della legge 328/2000 redatto il 02/08/2022 nella parte in cui non prevede alcun intervento assistenziale per l'integrazione sociale del minore.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Misilmeri;

Vista l’ordinanza n. -OMISSIS-;

Vista la memoria del Comune di Misilmeri del 10/01/2023;

Vista la memoria di replica di parte ricorrente del 01/02/2023;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 23 febbraio 2023 il dott. Roberto Valenti e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

Con il ricorso in esame la ricorrente, nella qualità in epigrafe spiegata, insorge avvero i provvedimenti impugnati relativi all’approvazione del piano individuale ex art. 14 comma 2 della L. n. 328/2000 redatto e sottoscritto in data 02/08/2022, nella parte in cui non prevede alcun intervento assistenziale per l'integrazione sociale del minore.

Chiede la condanna delle amministrazioni intimate alla predisposizione del predetto piano individuale con programmazione di interventi a carattere sociale e integrativo a carico del Comune di Misilmeri, quali ad esempio lo svolgimento di attività natatorie in piscina per una volta alla settimana.

Nel ricorso si articola un unico profilo di doglianza con cui si contesta l’illegittimità del progetto individuale per violazione degli artt. 3, 14 comma 2 della legge 328/2000, l’omessa previsione dei servizi alla persona per il recupero e l’integrazione sociale.

Resiste il Comune di Misilmeri.

Con ordinanza n. -OMISSIS- la domanda cautelare è stata rigettata; ordinanza riformata in seconde cure dal C.G.A. giusta ordinanza n. -OMISSIS-.

Con memoria e documenti depositati il 10/01/2023 il Comune di Misilmeri rappresenta che “…*in data 16.12.2022 è stata apportata, concordemente ai genitori del minore disabile -OMISSIS-, una integrazione al progetto individuale ex art. 14 L. 328/2000 (...) con la specifica previsione di attività finalizzate all’integrazione sociale, finanziati con fondi regionali, di seguito indicate: i ) -OMISSIS- per 12 mesi; ii ) terapia -OMISSIS- per 90 ore; iii ) frequenza del Centro Socio Educativo gestito dalla Cooperativa Sociale “-OMISSIS-”; il tutto per un budget complessivo di euro 3.073,00 …*”. Per effetto della predetta integrazione, il Comune eccepisce quindi la cessata materia del contendere.

Con memoria di replica del giorno 1 febbraio 2023, parte ricorrente contesta la validità legale della sopracitata integrazione, sia dal punto di vista sostanziale che formale. Ciò in quanto, ai sensi di legge, *qualsiasi modifica, integrazione e/o rettificazione al piano individuale ex art. 14 della legge n. 328/2000 presuppone la convocazione dell’UVM Unita di Valutazione Multidimensionale, con la presenza sia del disabile che dei servizi sociali, ma soprattutto dei componenti dell’ASP, in particolare, nella fattispecie la -OMISSIS- dell’ASP*.

Inoltre, ad avviso di parte, il documento non costituisce una integrazione al piano individuale ex art. 14 l. n. 328/2000 ma “…*l’ostinato tentativo del comune resistente di sostituire*

*l’erogazione dei servizi di sua competenza e da erogare con i fondi all’uopo previsti nei piani*

*di zona, con quelli previsti dal patto di servizio, finanziato con il fondo regionale per la*

*disabilità e non autosufficienza e quindi della Regione Siciliana*”.

Quindi ha insistito per l’accoglimento del ricorso, contestando l’intervenuta cessata materia del contendere.

Alla pubblica udienza del 23 febbraio 2023, presenti i procuratori delle parti costituite, la causa è stata assunta in decisione dal Collegio, come da verbale.

La questione dedotta in giudizio attiene al piano individuale redatto all’UVM nel quale non sarebbero state predisposte misure per attività finalizzate all’integrazione sociale.

Ritiene il Collegio di dover prendere atto del diverso orientamento espresso dal giudice di appello della fase cautelare.

Ed invero, nonostante l’indubbia discrezionalità di cui gode, secondo il giudice d’appello il Comune non può non prevedere, anche solo attraverso la monetizzazione, alcuna partecipazione ad attività di integrazione sociale del minore disabile (tra le tante, C.g.a., ordinanza n. 11 /2023).

Ai sensi dell’art. 14 comma 2 l. n. 328/2000, infatti, “*Nell'àmbito delle risorse disponibili in base ai piani di cui agli articoli 18 e 19, il progetto individuale comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale o al Profilo di funzionamento, le prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio sanitario nazionale, il Piano educativo individualizzato a cura delle istituzioni scolastiche, i servizi alla persona a cui provvede il comune in forma diretta o accreditata, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale. Nel progetto individuale sono definiti le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare*”.

Il ricorso, nei termini che seguono, va quindi accolto in ragione della prima doglianza, non potendosi dichiarate la CMC in ragione della predisposizione, al di fuori della sede collegiale necessarie e propria relativa all’adozione/aggiornamento del piano individuale ex art. 14 della L. n. 328/2000, di un mero documento di “integrazione” predisposto dal Comune di Misilmeri (ancorché sottoscritto dagli esercenti la potestà genitoriale). Documento che, ove non motivatamente inserito all’interno del Piano Individuale, con la partecipazione di tutte le altre amministrazioni e attori parti del relativo procedimento, rischia di assumere una mera declaratoria di intenti da parte del solo Comune.

Pertanto, il ricorso va accolto, nel senso che il piano individuale dovrà necessariamente prevedere la partecipazione ad attività di integrazione sociale del minore disabile con le modifiche e/o integrazioni allo stato suggerite e proposte dal Comune di Misilmeri, fermo restando il potere -dovere delle Amministrazioni di rideterminarsi sul punto. Non può invece essere accolta, considerata la discrezionalità di cui gode l’Amministrazione, la domanda di condanna dell’Amministrazione stessa alla predisposizione del piano individuale con programmazione di interventi a carattere sociale ed integrativo a carico del Comune di Misilmeri, quale lo svolgimento di attività natatoria in piscina per una volta la settimana.

Sussistono giusti motivi, attesa la opinabilità della questione, dimostrata dal diverso esito tra fase cautelare e fase di merito, nonché la soccombenza parziale e reciproca, per compensare interamente tra le parti le spese del giudizio.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, disattesa e respinta ogni diversa istanza, domanda, deduzione ed eccezione, così provvede:

1. Accoglie il ricorso n. 1420 dell’anno 2022 e per l’effetto annulla i provvedimenti impugnati, nei sensi e nei termini di cui in motivazione; rigetta per il resto il ricorso;

2. Compensa integralmente le spese tra le parti.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui agli articoli 6, paragrafo 1, lettera f), e 9, paragrafi 2 e 4, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, all’articolo 52, commi 1, 2 e 5, e all’articolo 2-septies, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2018, n. 101, manda alla Segreteria di procedere, in qualsiasi ipotesi di diffusione del presente provvedimento, all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi dato idoneo a rivelare lo stato di salute delle parti o di persone comunque ivi citate.

Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 23 febbraio 2023 con l'intervento dei magistrati:

Guglielmo Passarelli Di Napoli, Presidente

Roberto Valenti, Consigliere, Estensore

Raffaella Sara Russo, Primo Referendario

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **L'ESTENSORE** |  | **IL PRESIDENTE** |
| **Roberto Valenti** |  | **Guglielmo Passarelli Di Napoli** |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.